	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö&^ç Á »À I DE Ó&^ç Á »À I DE STINQ - UD/AIA/51

Presa d'atto dell'intervenuta modifica della titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto n. 1080 del 26 maggio 2011, come aggiornata con il decreto n. 770 del 16 aprile 2013, relativa all'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Santa Maria la Longa (UD) e modifica dell'autorizzazione stessa.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Visto il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne);

Visto il Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge

regionale 17/2006);

Visto il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 (Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181);

Visto il D.M. 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 54, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1922 dell'1 ottobre 2015 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1080 del 26 maggio 2011, che autorizza l'adeguamento, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento dell'impianto dell'AZIENDA AGRICOLA MORETTI FEDERICA E MANSUTTI VALENTINO Società Semplice con sede legale nel Comune di Santa Maria la Longa (UD), Viale dei Platani 1, frazione Crosada, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta nel Comune di Santa Maria la Longa (UD), Viale dei Platani 1, frazione Crosada;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 770 del 16 aprile 2013, con il quale è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1080/2011;

Vista la nota dell'8 settembre 2017, trasmessa a mezzo Posta Elettronica certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 38577, con la quale è stato comunicato che l'AZIENDA AGRICOLA MORETTI FEDERICA E MANSUTTI VALENTINO SOCIETÀ SEMPLICE, titolare dell'autorizzazione integrata ambientale, ha modificato la propria ragione sociale in MORETTI FEDERICA E MANSUTTI VALENTINO SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE avente sede legale nel Comune di Santa Maria la Longa (UD), Viale dei Platani 1, frazione Crosada, identificata dal codice fiscale 01879670303, come da atto di "Modifica Patti Sociali Società Semplice Agricola", sottoscritto in data 23 maggio 2017, registrato a Udine il 29 maggio 2017 al n. 3581 – SERIE 3 – PRIVATI N A;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere:

1) alla presa d'atto dell'intervenuta modifica della titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1080 del 26 maggio 2011, come aggiornata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 770 del 16 aprile 2013, dall'AZIENDA AGRICOLA MORETTI FEDERICA E MANSUTTI VALENTINO SOCIETÀ SEMPLICE a MORETTI FEDERICA E MANSUTTI VALENTINO SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE;

2) alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1080 del 26 maggio 2011, come aggiornata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 770 del 16 aprile 2013;

DECRETA

1. Si prende atto dell'intervenuta modifica della titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1080 del 26 maggio 2011, come aggiornata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 770 del 16 aprile 2013, dall'AZIENDA AGRICOLA MORETTI FEDERICA E MANSUTTI VALENTINO SOCIETÀ SEMPLICE a MORETTI FEDERICA E MANSUTTI VALENTINO SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE avente sede legale nel Comune di Santa Maria la Longa (UD), Viale dei Platani 1, frazione Crosada, identificata dal codice fiscale 01879670303.

2. E' modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1080 del 26 maggio 2011, come aggiornata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 770 del 16 aprile 2013.

Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale

1. La Tabella 1 dell'Allegato C, al decreto n. 1080/2011, viene sostituita dalla seguente:

Tab. 1 – Responsabilità

Soggetti		Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	MORETTI FEDERICA E MANSUTTI VALENTINO SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE	Moretti Federica
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Udine

Art. 2 – Disposizioni finali

- 1.** Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 1080/2011 e n. 770/2013.
- 2.** Copia del presente decreto è trasmessa a Moretti Federica e Mansutti Valentino Società Agricola Semplice, al Comune di Santa Maria la Longa, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento di Udine, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana – Isontina" e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Carducci, 6.
- 4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1



Decreto n. 770

STINQ - UD/AIA/51

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1080 del 26 maggio 2011.

AZ. AGR. MORETTI FEDERICA E MANSUTTI VALENTINO Società Semplice

IL DIRETTORE

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i);

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 24, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 (Richiamata dal vigente Piano Generale Regionale per il Risanamento delle Acque) che indica le distanze di rispetto del pozzo perdente dalle condotte di adduzione dell'acqua potabile e alle caratteristiche ed agli usi delle aree soprastanti il pozzo perdente che lo scarico al suolo delle acque assimilabili alle domestiche deve rispettare;

Visto l'articolo 22 della L.R. 26 febbraio 2001 n. 7 "Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica";

Visto il decreto n. 1080 del 26 maggio 2011, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, di seguito denominato Servizio competente, con il quale è stata rilasciata, a favore della Az. Agr. Moretti Federica e Mansutti Valentino Società semplice, con sede legale in Comune di Santa Maria la Longa (UD), Viale dei Platani 1, frazione Crosada, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), sito in Comune di Santa Maria la Longa (UD), Viale dei Platani 1, frazione Crosada;

Vista la nota del 28 maggio 2012, con la quale la Az. Agr. Moretti Federica e Mansutti Valentino Società semplice ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare le seguenti modifiche non sostanziali:

- aumento della capacità produttiva da 120.000 a 160.000 posti pollame;
- rimozione dell'originaria copertura in cemento-amianto (frantumata da una tromba d'aria) sostituendola con copertura in lamiera grecata tipo multistrato Coverib 1000 con isolamento in lana di vetro ad alta densità (sp. cm. 5);
- installazione, sulla copertura del capannone n. 3 (numerazione attuale di cui alla tab. 1) di un impianto fotovoltaico integrato (con isolamento in lana di vetro, sp. cm.12) che soddisfa i fabbisogni di energia elettrica dell'allevamento;

Atteso che le modifiche sopra menzionate sono da ritenersi non sostanziali dell'articolo 5 lettera l-bis, del decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota prot. n. STINQ - 19676 - UD/AIA/51 del 1 giugno 2012, con la quale il Servizio competente ha:

- trasmesso al Comune di Santa Maria la Longa (UD), alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine e all'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana", copia della citata nota della Società datata 28 maggio 2012 e di tutta la documentazione tecnica allegata;

- invitato gli Enti coinvolti a formulare, entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione, eventuali osservazioni in merito alle modifiche proposte dalla Società, specificando che in assenza di riscontro, entro tale termine, si sarebbe proceduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale;

Preso atto che gli Enti coinvolti hanno ritenuto di non esprimere alcun parere riguardo le modifiche comunicate dalla Società con la nota del 28 maggio 2012;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1080 del 26 maggio 2011;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' aggiornata, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Az. Agr. Moretti Federica e Mansutti Valentino Società semplice con sede legale in Comune di Santa Maria la Longa (UD), Viale dei Platani 1, frazione Crosada, con il decreto n. 1080 del 26 maggio 2011 del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.

Art. 2 - Al decreto n. 1080 del 26 maggio 2011, viene aggiunto il seguente allegato:

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Inquadramento urbanistico- territoriale dell'impianto

Sotto il profilo territoriale l'impianto si trova in Provincia di Udine, Comune di Santa Maria La Longa ed è posizionato all'estremità Nord del capoluogo. La viabilità di accesso si innesta direttamente sulla strada statale Udine - Palmanova a circa 1.000 m. dall'incrocio di Lauzacco procedendo in direzione Sud verso Palmanova, sulla destra.

L'area interessata dall'investimento è così catastalmente individuata: Comune di Santa Maria La Longa Foglio 1 mappale 57 mq. 1.05.00 Foglio 1 mappale 245 mq. 1.02.00 per un totale di mq. 2.07.00. Tutti i fondi sopra descritti sono detenuti dai contitolari dell'azienda a titolo di proprietà/comproprietà. Sotto il profilo ambientale, i contorni dell'area interessata agli investimenti sono quelli di area agricola tipica della media pianura friulana, a ridosso delle zone urbanizzate, con coltivazione prevalente a seminativo e vigneto e notevoli spazi al momento incolti destinati allo sviluppo delle lottizzazioni commerciali-artigianali. Il terreno agricolo è caratterizzato da un franco di coltivazione di circa 40 cm. cui segue in profondità uno strato di ghiaia e sabbia. Non esistono nelle prossimità del fondo corsi d'acqua superficiali. Tutta la zona è servita da impianto consortile di acquedotto. La direzione prevalente dei venti è quella Nord- Nord Est di Bora e, in subordine, da Sud (Scirocco). La piovosità annua è valutabile in 1.600-1700 mm] anno ed è caratterizzata da punte realizzate nel periodo primaverile (> 600 mm.) ed in quello autunnale (> 400 mm.), il sito non appartiene ad aree protette.

Generalità dell'impianto IPPC

L'attività svolta presso l'impianto IPPC della Az. Agr. Moretti Federica e Mansutti Valentino Società semplice è relativa all'allevamento intensivo di polli da carne.

La Società, in data 16 marzo 2007, ha presentato domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), sito in Comune di Santa Maria la Longa (UD), Viale dei Platani 1, frazione Crosada, la cui capacità produttiva è pari a 120.000 posti pollame.

Con decreto n. 1080 del 26 maggio 2011 del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, alla Società è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale.

L'impianto IPPC in argomento è composto da n. 4 fabbricati a loro volta divisi a metà per dare origine a n. 8 capannoni.

La Società, con nota consegnata a mano in data 29 maggio 2012, ha comunicato l'intenzione di realizzare delle modifiche non sostanziali consistenti:

- in un aumento della capacità produttiva fino a un massimo di 160.000 posti pollame;
- nella rimozione dell'originaria copertura in cemento-amianto (frantumata da una tromba d'aria) sostituendola con copertura in lamiera grecata tipo multistrato Coverib 1000 con isolamento in lana di vetro ad alta densità (sp. cm. 5);
- nell'installazione, sulla copertura del capannone n. 3 (numerazione attuale di cui alla tab. 1), di un impianto fotovoltaico integrato (con isolamento in lana di vetro, sp. cm.12) che soddisfa i fabbisogni di energia elettrica dell'allevamento.

Nella tabella è evidenziata la nuova numerazione delle unità di allevamento e la nuova superficie utile di stabulazione (SUS) che verrà a realizzarsi: tab 1)

Tab. 1

nuova denominazione	sottounità	vecchia denominazione	SUS originaria (mq)	SUS finale (mq)	Epoca di intervento
capannone4	7-8	Capannone7e8	1.775	1.810	
capannone3	5-6	Capannone5e6	1.777	1.812	mag-12 giu-12
capannone2	3-4	Capannone3e4	1.774	1.805	
capannone 1	1-2	Capannone 1 e2	1.632	1.758	apr-13 mag-13
		Sommano	6.958	7.185	

Ad intervento concluso ogni capannone costituirà dunque un' unica unità di allevamento con estrazione dell'aria posizionata sulla testata Ovest e presa d'aria sull' opposta porzione prossimale delle fiancate corrispondenti alle testate Est (apertura a vasistass rovescio di m. 33-35 per lato, h. m. 1.00).

Su tutta la lunghezza del capannone sono inoltre state riprogettate le finestrelle laterali (modulo cm.130x30) aventi funzione di presa d' aria invernale nonché di apertura di emergenza. Dette finestrelle, in corrispondenza della presa d' aria estiva delle fiancate di testata, sono inserite nella finestratura principale. Sempre ad utilizzo invernale, allo scopo di recuperare l'aria calda insaccantesi nel timpano; vengono conservati i tubi in pvc 80 mm. posizionati inclinati a filo copertura, per una profondità di circa m. 3 nel corpo del capannone. A mezzeria dei capannoni è previsto il posizionamento di portoni (m. 4,00 x m. 3,00) attrezzati con apertura a due ante differenziate (m. 3 e m. 1) di cui una avente funzione di porta. L' accesso ai capannoni avviene dall' atrio di testata (m. 2,55 x m. 3.55) realizzato in corrispondenza della porzione prossimale del capannone (lato Est), nel quale sono presenti i quadri elettrici e di comando impianti dell' unità di allevamento dai portoni centrali in corrispondenza della mezzeria di capannone ogni capannone è dotato di porta situata sull' ultima campata distale dei capannoni. Si rileva inoltre che le testate prossimali vengono dotate di ampio portone (m. 5,00 x m. 3,00); resta escluso il capannone 1, caratterizzato, in testata, dalla presenza dell'ufficio e dell' abitazione del custode.

Cicli produttivi

L'allevamento di polli da carne è caratterizzato dalla realizzazione di cicli produttivi successivi l'uno all'altro secondo cadenze temporali dettate dalle esigenze biologiche dei soggetti allevati e dai tempi tecnici delle soste interciclo. L'inizio di un nuovo ciclo di allevamento solo dopo il carico di tutti i capi allevati nel ciclo precedente viene richiesto tra l'altro, dall' osservanza delle pertinenti normative sanitarie. Le fasi del ciclo nel dettaglio:

a) preparazione dell' allevamento per l'accasamento del nuovo ciclo

In tale fase l'allevamento viene preparato per ricevere il nuovo gruppo di pulcini da allevare. Consta nell' asporto delle lettiera utilizzate nel ciclo precedente, nella pulizia dell' ambiente e di tutta l' attrezzatura ed impianti presenti in allevamento secondo le modalità di seguito espresse:

- a.1) tramite gli appositi verricelli vengono sollevate a soffitto le linee dell'impianto di abbeverata e dell' impianto di alimentazione (quest' ultimo previo svuotamento del mangime residuo ancora presente nelle tazze);
- a.2) lavaggio delle pareti, del soffitto e dell' attrezzatura con atomizzatore (basso consumo di acqua che viene immediatamente adsorbita dalla lettiera)
- a3) asporto della lettiera;
- a.4) spazzatura del pavimento con motoscopa;
- a.5) disinfezione pareti, soffitto e pavimento con apposito atomizzatore
- a.6) distribuzione del nuovo strato di truciolo vergine ed ulteriore disinfezione mediante fumigazione;
- a7) riposizionamento degli impianti di abbeverata e di alimentazione (quest'ultimo adattato in altezza alle esigenze dimensionali dei pulcini) coadiuvati da abbeveratoi supplementari specifici per la fase di "pulcinaia";
- a.8) posizionamento ed attivazione dell' impianto di riscaldamento (cappe calde) per l' ottenimento di una temperatura ambiente non < a 26° C, cui corrisponde una temperatura "sottocappa" di 32-33°C;

b) ciclo di allevamento

Le modifiche sopradescritte vengono preordinate ad una organizzazione funzionale che consente di accasare in ogni capannone (inteso nella sua dimensione totale) i pulcini sessati riservandone all'allevamento delle femmine la porzione prossimale ed a quello dei maschi la porzione distale dell' unità produttiva (per tale motivo distinte in sottounità).

A maturità commerciale delle femmine (mediamente 36 gg.), esse vengono caricate, lasciando spazio all'allargamento dei maschi che concluderanno il ciclo mediamente a 55 gg. di età. La Ditta dichiara che vengono in tal modo rispettate in ogni situazione le prescrizioni vigenti in materia di benessere degli animali (D.L.vo 181/2010, specificatamente all' art. 3, commi 3, 4 e 5 di previsione di deroga al carico unitario di base di kg. 33/mq. per arrivare ai carichi unitari di kg. 39 e kg. 42 / mq.). La Ditta dichiara che sotto il profilo operativo vengono inoltre sfruttate appieno le caratteristiche dotazionali delle unità di allevamento. Lo schema sottostante illustra quale sarà il piano gestionale-tipo dell' allevamento.

	(mq)	F)	max. n. pulcini accasato		controllo peso			
			maschi	femmine	età 36 gg•(*)	Kg/mg	età 55 gg•(**)	Kg/mg
CAP 1	1.758	1		20.000	1,87	38,4	3,5	37,8
2	20.000			1,59				
CAP 2	1.805	3	20.000		1,87	37,4	3,5	36,8
4		20.000		1,59				
CAP 3	1.812	5	20.000		1,87	37,2	3,5	36,7
6		20.000		1,59				
CAP4	1.810	7	20.000		1,87	37,3	3,5	36,7
8		20.000		1,59				
totale	7.185		80.000	80.000				
complessivo capi/ciclo			160.000					



(*) Età alla quale viene mediamente previsto il carico delle femmine. (**) Età alla quale mediamente vengono caricati i maschi.

Fasi del ciclo:

Fase pulcinaia

- La fase di pulcinaia dura da 7 a 10 giorni (rispettivamente nel periodo estivo o invernale). Durante questo periodo, dopo alcuni giorni, vengono gradualmente rimossi gli abbeveratoi e le mangiatoie supplementari per abituare i pulcini all'utilizzo degli impianti automatici. Contemporaneamente viene a poco a poco ridotta la temperatura ambiente che al 14° giorno si attesta sui 25-26°C per arrivare, al 30° giorno di vita, ai 21-22°C che perdureranno sino all'età di 45 giorni e poi potranno essere ulteriormente ridotti ai 18-19°C per il resto del ciclo. Sempre nel periodo di pulcinaia i soggetti allevati possono essere sottoposti ad un programma di vaccinazioni stabilito di volta in volta dal veterinario aziendale a seconda dello stato sanitario dell'allevamento di provenienza del gruppo. Oltre la quarta settimana di vita, normalmente i pulcini sono perfettamente "acclimatati" e non necessitano, ordinariamente, di cure o attenzioni particolari che non siano quelle dell'ordinaria ed accurata gestione dell'ambiente di allevamento.

Fase del carico

Si riferisce precisamente alle attività di trasferimento dei capi commercialmente maturi al macello. Allevati e divisi, all'età di 40-42 giorni, vengono caricate le femmine; per contro i soggetti maschi rimarranno in allevamento fino all'età di 56-60 giorni. In caso di allevamento "misto" (maschi e femmine assieme) il ciclo si chiude normalmente tra i 50-55 giorni di età. Esigenze di mercato permettendo, in quanto momenti di maggiore o minore richiesta al consumo possono inevitabilmente cambiare e, talora, stravolgere gli originali programmi. I carichi vengono effettuati durante le ore notturne, approfittando dell'oscurità che aiuta a mantenere tranquilli i

soggetti allevati. Mediante sistemi di oscuramento della finestratura, i capi possono comunque essere caricati anche durante le ore diurne (normalmente le prime ore del mattino).

Mangimi

L'alimentazione viene somministrata sotto forma di mangimi composti integrati prodotti da primario mangimificio nazionale. Essi sono formulati per soddisfare i fabbisogni di proteina ed energia dei soggetti allevati nelle distinte fasi del loro sviluppo: accrescimento, ingrasso e premacellazione. La produzione industriale degli alimenti consente inoltre di integrare le formulazioni di base con aggiunte aminoacidiche, con fitasi e con fosforo inorganico altamente digeribile, pur garantendo allo stesso tempo la perfetta ed omogenea miscelazione della massa. Codesti interventi (classificati come BAT) consentono di migliorare l'indice di conversione degli alimenti in carne nonostante la riduzione del livello proteico della dieta, nonché di migliorare l'assimilabilità dell'elemento fosforo. Con il risultato di incidere significativamente sulle caratteristiche degli effluenti sotto il profilo della riduzione dei contenuti in Azoto ed in Fosforo dell'escreto.

Acqua

L'acqua, innanzitutto, possiede il requisito della potabilità, in ottemperanza alle disposizioni in materia di sanità delle produzioni animali. Nel caso in esame l'acqua può essere pescata da pozzo artesiano ovvero essere fornita, dal pubblico acquedotto. L'acqua viene distribuita nelle condutture dell'allevamento a mezzo di autoclave.

Energia elettrica

L'azienda in oggetto non produce energia elettrica, fatta salva l'eventualità dell'attivazione per emergenza del Gruppo Elettrogeno. Le forniture vengono effettuate dall'Ente Fornitore Nazionale (ENEL) mediante allacciamento alla rete con linea interrata realizzata in corrispondenza della viabilità di accesso. Il fabbisogno di energia elettrica va essenzialmente riferita al funzionamento degli impianti di illuminazione, di alimentazione e soprattutto della ventilazione, con punte massime di consumo verificabili in concomitanza con la fase finale dei cicli di allevamento realizzati nel periodo estivo.

2.4 L'organizzazione dotazionale

Sotto il profilo dotazionale l'impiantistica utilizzata in azienda è la seguente:

- 1) **Impianto abbeverata** Ogni capannone è provvisto di n. 4 linee di abbeveratoi del tipo "a goccia" antispreco(BAT), in acciaio mcx — a funzionamento continuo. Il controllo del funzionamento è quotidiano. Ad ogni fine-ciclo, in occasione delle relative pulizie, l'impianto viene sottoposto a manutenzione straordinaria.
- 2) **Impianto alimentazione** Ogni capannone è provvisto di n. 2 linee di alimentazione con mangiatoia del tipo "a tazza", a bordo riverso antispreco (BAT), caricate dalla tramoggia di testata con funzionamento discontinuo. Il dispositivo di trasporto del mangime nelle sopraccitate linee è del tipo "a spirale". Il controllo del funzionamento è quotidiano. Ad ogni fine-ciclo, in occasione delle relative operazioni di pulizia, l'impianto viene completamente "ripassato" a verifica della sua integrità funzionale.
- 3) **Impianto ventilazione** Il sistema di ventilazione, utilizzato su tutte le unità di allevamento è del tipo "ad estrazione".
- 4) **Impianto di riscaldamento** ..Allo stato attuale il sistema di riscaldamento utilizzato nelle unità di allevamento è del tipo "a cappa radiante", alimentata a gas GPL (n. 25 per capannone). Il funzionamento è discontinuo regolamentato dalla sonde per la rilevazione della temperatura. Il controllo del funzionamento è quotidiano limitatamente ai periodi di funzionamento.

EMISSIONI

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera si riferiscono ai seguenti inquinanti:

- NH₃ - CH₄ - N₂O - Polveri.

Nel caso in esame:

- Le emissioni provenienti dai locali di allevamento dell'impianto IPPC in oggetto sono di tipo diffuso ed avvengono a mezzo di finestratura (capannoni a ventilazione naturale) e batterie di ventilazione;
- Le emissioni provenienti dagli stoccaggi degli effluenti sono relative alle attività di pulizia e di carico delle lettiere dai capannoni;
- Per quanto concerne le attività di spandimento agronomico non sono state considerate in quanto non pertinenti;

I sistemi di abbattimento delle emissioni già in essere per l'attività in esame sono i seguenti:

- locali di allevamento : adeguata coibentazione (BAT); utilizzo di abbeveratoi antigocciolamento (BAT); utilizzo di mangiatoie antispreco (BAT); riscaldamento abbondante dei locali; utilizzo di abbondante lettiera; ispezione quotidiana degli impianti;
- stoccaggio: Pavimentazione impermeabilizzata. Cessione lettiera ad azienda di compostaggio;
- sistemi di applicazione al suolo: non praticati;

Scarichi idrici

Gli scarichi dell' allevamento in oggetto sono riconducibili a gli scarichi di tipo civile derivanti dagli usi igienico sanitari degli addetti ai lavori. La quantificazione, stimata, è di circa mc/ anno 80 in riferimento il trattamento viene effettuato come segue:

• Acque bianche \Rightarrow condensagrassi \Rightarrow perdente /dispersione al suolo Acque nere \Rightarrow Imhoff \Rightarrow perdente /dispersione al suolo.

Emissioni sonore

L'impianto non produce apprezzabili emissioni sonore che comunque sono così identificabili:

- attività dell'impianto di ventilazione (discontinua e reversibile);
- movimentazione degli autotreni deputati al trasporto delle materie prime (diurno, discontinuo è reversibile);
- movimentazione degli autotreni deputati al carico dei soggetti maturi (diurno e notturno, discontinuo e reversibile), i La tipologia dei soggetti allevati (polli da carne), le condizioni di allevamento (penombra) e la giovane età per la macellazione (60 gg) costituiscono le motivazioni per cui ordinariamente tale tipo di allevamento non è rilevante sotto il profilo dell'inquinamento acustico.

Effluenti di allevamento

Gli effluenti di allevamento sono di natura solida, caratterizzati da contenuto in sostanza secca variabile tra il 50 ed il 65%, comunemente denominati "lettiera integrata". Trattasi di miscuglio di truciolo legno (lettiera di base) con le deiezioni, i residui di piume e penne e di mangime. Il livello di umidità della lettiera dipende dagli sprechi d' acqua degli abbeveratoi, dalla condensa dell' umidità relativa ambientale, dallo stato di salute dei capi allevati nonché, a ciclo concluso, all'entità delle acque di lavaggio. Detto tasso di umidità della lettiera è catalizzatore nell'innescare di fenomeni fermentativi della stessa per cui la corretta gestione della ventilazione e del riscaldamento, come pure la diligente "manutenzione" della lettiera sono determinanti ai fini delle caratteristiche del prodotto finale, che normalmente è perfettamente palabile (talora anche troppo asciutta e quindi polverulenta al punto che risulta di beneficio lasciarla bagnare dalle acque di lavaggio della soffittatura e delle pareti). La movimentazione (carico-scarico) della lettiera avviene con la pala meccanica.

La lettiera viene ordinariamente asportata alla fine di ogni ciclo e destinata ad azienda di compostaggio.



Qualora gli effluenti venissero utilizzati a scopo agronomico, verrà predisposto un Piano di Utilizzazione Agronomica finalizzato al massimo recupero delle sostanze nutritive (Azoto) disponibili.

Altri rifiuti

Dall'attività di allevamento derivano anche le seguenti tipologie di rifiuti:

1) Mortalità dei capi allevati: la consistenza di detta mortalità da una parte si manifesta come costante fisiologica dell'attività di allevamento (prevalente), dall'altra come conseguenza di situazioni particolari, sanitarie (insorgenza di patologie o malattie o stati di debilitazione) ed ambientali (eccesso di caldo) cui i soggetti allevati possono incorrere.

Cod. CER 18 02 02* - produzione annua: kg 22.000.'

Gli animali morti vengono stoccati in apposito contenitore-frigo per poi essere ritirati, ciclo per ciclo, da ditta autorizzata, quale "prodotto di origine animale cat. 2" ai sensi del REG.CE 1774/2002, articolo 9.

2) Rifiuti da imballaggio: a loro volta essenzialmente costituiti da Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze Cod. CER 15 01 10* - produzione annua: kg 100 Detti prodotti vengono rispettivamente detti rifiuti vengono stoccati in apposito contenitore e quindi ritirati da azienda specializzata, convenzionati, per essere conferiti all'impianto di recupero (R1).


Art. 3 - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel citato decreto n. 1080 del 26 maggio 2011.

Trieste, **16 APR. 2013**



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. ing. Pierpaolo Gubertini



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 1080

STINQ - UD/AIA/51

D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6 lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. (impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame.

AZ. AGR. MORETTI FEDERICA E MANSUTTI VALENTINO Società Semplice

IL DIRETTORE

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che sostituisce ed abroga il decreto legislativo 59/2005;

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.);

Visto il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 (Richiamata dal vigente Piano Generale Regionale per il Risanamento delle Acque) che indica le distanze di rispetto del pozzo perdente dalle condotte di adduzione dell'acqua potabile e alle caratteristiche ed agli usi delle aree soprastanti il pozzo perdente che lo scarico al suolo delle acque assimilabili alle domestiche deve rispettare;

Visto l'articolo 22 della L.R. 26 febbraio 2001 n. 7 "norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica";

Viste le Concessioni Edilizie C.E. 50/1969, C.E. 44/71, C.E. 01/2001, C.E. 258/73 e C.E. 02/159, del Comune di Santa Maria la Longa, con le quali è stata autorizzata la costruzione dell'intero impianto;

Visto il decreto n. 1454 del 20 luglio 2006, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, con il quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, è stato stabilito, in relazione alle attività di allevamento intensivo di pollame, il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, fissando per l'incombente la data del 31 marzo 2007;

Vista la domanda del 16 marzo 2007, con la quale la AZ. AGR. MORETTI FEDERICA E MANSUTTI VALENTINO Società Semplice, con sede legale in Comune di Santa Maria la Longa (UD) Viale dei Platani,1, frazione Crosada, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 59/2005, del funzionamento di un impianto per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame, di cui al punto 6.6, lettera a) dell'Allegato I, al decreto legislativo 59/2005, sito in Comune di Santa Maria la Longa (UD) Viale dei Platani, 1, frazione Crosada;

Vista la nota prot. n. ALP.10-14220-UD/AIA/51 del 2 maggio 2007, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto

legislativo 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Società semplice;

Vista la nota prot. ALP.10-14245-UD/AIA/51 del 2 maggio 2007, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Santa Maria la Longa (UD), alla Provincia di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e all'ARPA FVG, la documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società semplice;

Considerato che la Società semplice ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "IL GAZZETTINO" del 18 maggio 2007, dell'annuncio previsto all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005;

Considerato, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 59/2005;

Atteso che in data 27 novembre 2008, la Società semplice ha trasmesso la dichiarazione asseverata presso il Tribunale di Udine e la quietanza riguardante il pagamento dell'attività istruttoria relativa all'impianto;

Considerato che l'articolo 5 comma 10, del d.lgs. 59/2005, prevede, per l'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, la non obbligatorietà della convocazione di conferenze di servizi;

Vista la nota prot. ALP.10-18080-UD/AIA/51 del 18 marzo, 2010 con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Società semplice di trasmettere l'ultimo Piano di Utilizzazione Agronomica presentato al Comune di competenza e la scheda contenente lo stato di applicazione delle BAT previste dal DM 29 gennaio 2007, compilata in ogni sua parte;

Vista la nota del 31 marzo 2010, con la quale la Società semplice ha trasmesso la scheda contenente lo stato di applicazione delle BAT, ed ha dichiarato di non essere in possesso di PUA in quanto le lettiere vengono interamente cedute ad una ditta di compostaggio;

Vista la nota prot. n. 4968/2010/TS/GRI/107 del 9 giugno 2010, con la quale l'ARPA FVG ha trasmesso la Scheda istruttoria relativa agli impianti dell'allevamento in argomento;

Vista la nota prot. ALP.10-41367-UD/AIA/51 del 30 giugno 2010 con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Società semplice di fornire della documentazione integrativa;

Preso atto che la Società semplice ha presentato, in data 3 agosto 2010, le integrazioni documentali richieste;

Vista la nota Prot. ALP.10-50927-UD/AIA/51 dd. 23 agosto 2010 con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Santa Maria la Longa, alla Provincia di Udine all'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e all'ARPA FVG, le integrazioni trasmesse dalla Società semplice in data 3 agosto 2010;

Vista la nota prot. ALP.10-58053-UD/AIA/51 del 30 settembre 2010, con la quale il Servizio competente ha trasmesso sotto forma di bozza, al Comune di Santa Maria la Longa, alla Provincia di Udine all'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e all'ARPA FVG, il provvedimento relativo all'autorizzazione integrata ambientale, chiedendo agli Enti medesimi di formulare, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dello stesso, eventuali osservazioni in merito;

Vista la nota prot. n. 2816/2010/ DS/80 del 6 aprile 2011, con la quale ARPA FVG, in relazione all'orientamento del Servizio competente di fissare in 10 anni la validità

dell'autorizzazione integrata ambientale per gli allevamenti, in attuazione alle recenti modifiche normative apportate dal decreto legislativo 152/2006, ha proposto di modificare la frequenza dei controlli di propria competenza, previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo, come si seguito indicato:

- 1 controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco degli ultimi 4 anni di validità dell'AIA;

per un totale di 3 controlli nell'arco di vigenza dell'atto autorizzativo;

Preso atto che non è pervenuta, da parte degli Enti coinvolti, nei termini di cui sopra, alcuna osservazione riguardo la bozza di autorizzazione integrata ambientale trasmessa dal Servizio competente;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter., comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), sito in Comune di Santa Maria la Longa (UD), Viale dei Platani 1, frazione Crosada, da parte della Az. Agr. Moretti Federica e Mansutti Valentino Società semplice, con sede legale in Comune di Santa Maria la Longa (UD), Viale dei Platani 1, frazione Crosada.

Art. 2 - La presente autorizzazione sostituisce le Concessioni Edilizie C.E. 50/1969, C.E. 44/71, C.E. 01/2001, C.E. 258/73 e C.E. 02/159, del Comune di Santa Maria la Longa, relativamente agli scarichi delle acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria, che costituiscono anche autorizzazione agli scarichi come previsto dell'art. 22 della L.R. 26 febbraio 2001 n. 7.

Art. 3 - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci)** anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 4 - La Società semplice applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati nell'**allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'**allegato C** al decreto stesso.

Art. 5 - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 - Qualora la Società semplice intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 7 - La Società semplice, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

Art. 8 - ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

Art. 9 - ARPA comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 10 - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

Art. 11 - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

Art. 12 - La Società semplice provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato articolo 6, comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

Art. 13 - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del

versamento di cui all'articolo 12 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordicesimo, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

Art.14 - Il gestore dell'impianto, in caso di chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 12 del presente decreto.

Art. 15 - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengono le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.

Art. 16 - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

Art. 17 - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonché i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste, **26 MAG. 2011**



DIRETTORE DEL SERVIZIO
Ing. Pierpaolo Gubertini

ALLEGATO A

MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (previste ai sensi del D.M. 29/01/2007)

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento sono applicate le seguenti MTD.

ELENCO E DESCRIZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI		STATO DI ATTUAZIONE ⁽¹⁾	NOTE
Buone pratiche agricole come BAT.	1.1. Buone pratiche di allevamento	Attuazione di programmi di informazione e formazione del personale aziendale.	Applicata
		Registrazione frequente dei consumi di energia e di materie prime (acqua, mangime, energia elettrica, combustibile)	Applicata
		Predisposizione di procedure di emergenza da applicare nel caso di emissioni non previste e di incidenti	Applicata
		Programma di manutenzione degli impianti	Applicata
		Interventi sulle strutture di servizio	Applicata
		Pianificazione delle attività	Applicata

¹ APPLICATA/NON APPLICATA/NON PERTINENTE

	1.2 Riduzione dei consumi d'acqua	Pulizia degli ambienti con acqua ad alta pressione o con idropulitrice	Applicata	Solo soffitto. Per il resto viene effettuata pulitura a secco
		Esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione degli abbeveratoi	Applicata	
		Installazione e mantenimento in efficienza dei contatori idrici, registrazione dei consumi almeno mensile.	Applicata	
		Controllo frequente e riparazione nel caso di perdite da raccordi, rubinetti ed abbeveratoi	Applicata	
		Isolamento delle tubazioni fuori terra (evitare congelamento e successive rotture)	Applicata	
		Copertura delle cisterne di raccolta dell'acqua	Applicata	

1.3 Riduzione dei consumi energetici - calore	Separazione netta degli spazi riscaldati da quelli mantenuti a temperatura ambiente	Applicata	
	Corretta regolazione delle fonti di calore e distribuzione omogenea dell'aria calda (omogenea distribuzione spaziale dei dispositivi per il riscaldamento)	Applicata	
	Controllo e calibrazione frequente dei sensori termici	Applicata	
	Ricircolo dell'aria calda che tende a salire verso il soffitto in modo da riportarla verso il pavimento	Applicata	
	Controllo dell'assenza di vie di fuga del calore	Applicata	
	Disposizione delle aperture di ventilazione verso la parte bassa delle pareti (ai fini di ridurre l'espulsione di aria calda)	Applicata	
	Ottimizzazione dello schema progettuale per la ventilazione forzata (ridurre la portata di ventilazione in periodo invernale)	Applicata	

		Prevenzione di fenomeni di resistenza nei sistemi di ventilazione attraverso ispezioni e pulizia frequenti	Applicata	
		Impianto di idonee alberature perimetrali con funzione ombreggiante	Non Applicata	
		Adozione di programmi luce	Applicata	
		Utilizzo di lampade a fluorescenza	Applicata	
	1.4 Buone Pratiche nell'uso agronomico degli effluenti	Riduzione delle emissioni attraverso il bilancio dei nutrienti	Applicata	
		Esame delle caratteristiche dei terreni nel pianificare lo spandimento	Non Applicata	Cessione delle lettiere ad azienda di compostaggio
		Astenersi dallo spargere gli effluenti su terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve	Non Applicata	Cessione delle lettiere ad azienda di compostaggio
		Spargimento degli effluenti nei periodi più vicini alla massima asportazione colturale dei nutrienti	Non Applicata	Cessione delle lettiere ad azienda di compostaggio

		Operazioni di spandimento condotte in modo da evitare molestie da diffusione di odori (direzione del vento verso centri residenziali)	Non Applicata	Cessione delle lettiera ad azienda di compostaggio
		Rispetto di una distanza minima da corsi d'acqua naturale e di quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio	Non Applicata	Cessione delle lettiera ad azienda di compostaggio
2 Tecniche nutrizionali come BAT	2.1 Alimentazione per fasi		Applicata	
	2.2 Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi: eliminazione degli eccessi di proteine e contestuale integrazione della dieta con adeguati livelli di aminoacidi limitanti (lisina in particolare) al fine di favorire una ottimale rapporto tra aminoacidi essenziali/non essenziali		Applicata	
	2.3 Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi		Applicata	
	2.4 Integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile		Applicata	
	2.5 Integrazione della dieta con altri additivi		Applicata	
3. Migliori tecniche per la riduzione delle emissioni dai ricoveri	4.3 allevamenti avicoli da carne a terra	4.3.1 Ricoveri ventilazione naturale e con pavimenti interamente ricoperti da lettiera e abbeveratoi antispreco	Non pertinente	Trattasi di capannoni a ventilazione artificiale
		4.3.2 Ricoveri con ottimizzazione dell'isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale) con lettiera integrale sui pavimenti e abbeveratoi antispreco come descritti sopra.	Applicata	
5. BAT per i trattamenti aziendali degli effluenti			NON PERTINENTE	L'azienda non pratica attività diretta di compostaggio

6. BAT per la riduzione delle emissioni dagli stoccaggi di lettiera di avicoli allevati a terra	6.1.1 Stoccaggio su piattaforme di cemento, con pavimento impermeabilizzato, con applicazione di una copertura per evitare dilavamento da acque meteoriche	Non Applicata	Gli effluenti vengono ceduti ad azienda di compostaggio direttamente allo svuotamento dei capannoni
	6.1.2 Stoccaggio in ricoveri coperti con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione	Applicata	Le superfici dei capannoni sono già considerate stoccaggio (DM 7 aprile 2006 art. 7 c.4)
	6.1.3 Stoccaggio in cumuli temporanei in campo. I cumuli devono essere posizionati a distanza da recettori (corsi d'acqua) e da abitazioni.	Non Applicata	v. punto 6.1.1
	6.2.1 realizzazione di vasche che resistano a sollecitazioni meccaniche e termiche e alle aggressioni chimiche	NON PERTINENTE	
	6.2.2 realizzazione di basamento e pareti impermeabilizzati	NON PERTINENTE	
	6.2.3 svuotamento periodico (preferibilmente una volta all'anno) per ispezioni e interventi di manutenzione	NON PERTINENTE	
	6.2.4 impiego di doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo del liquame	NON PERTINENTE	
	6.2.5 miscelazione del liquame solo in occasione di prelievi per lo spandimento in campo	NON PERTINENTE	
6.2.6 copertura delle vasche ricorrendo ad una delle seguenti tecniche: - coperture rigide come coperchi o tetti; oppure coperture flessibili tipo tende; coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame	NON PERTINENTE		

7 BAT per la riduzione delle emissioni dallo spandimento agronomico di effluenti palabili	7.1.1 Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interrimento entro le 6 ore	NON PERTINENTE	
	7.1.2 Spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso	NON PERTINENTE	
	7.1.3 Spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa (trailing shoe)	NON PERTINENTE	
	7.1.4 Spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (shallow injection – open slot)	NON PERTINENTE	
	7.1.5 Spandimento con iniezione profonda nel suolo (deep injection – closed slot)	NON PERTINENTE	
	7.1.6 Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interrimento entro le 6 ore	NON PERTINENTE	
	7.2.1 Incorporazione della pollina nel terreno entro le 24 ore successive allo spandimento	Non Applicata	Gli effluenti non sono utilizzati nella gestione agronomica



ALLEGATO B

Entro 12 mesi dal ricevimento della presente autorizzazione il gestore dell'impianto dovrà rispettare quanto prescritto in seguito.


- la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene;
- la lettiera deve essere asportata alla fine di ogni ciclo produttivo prima delle operazioni di lavaggio e disinfezione dei capannoni;
- l'allevamento deve essere dotato di pozzetti di accumulo delle acque di lavaggio dei capannoni o di idonei sistemi coerenti con la quantità di acqua utilizzata;
- la pulizia delle aree di carico e scarico dei capannoni dovrà essere effettuata preferibilmente senza l'uso di acqua, altrimenti tali aree dovranno essere dotate di sistemi che consentano di convogliare e raccogliere le acque di lavaggio;
- lo stoccaggio del materiale palabile deve avvenire in apposite strutture coperte con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione;



ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI



Il monitoraggio, in conformità alle indicazioni del D.M. 29.01.07 categoria IPPC 6.6 lettera a), è finalizzato a:

- verifica e contenimento dei valori di emissione, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento (asportazione lettiera, pulizia concimaia asportazione rifiuti ecc.)

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda. I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il gestore deve garantire, nel rispetto delle norme di biosicurezza, al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 6 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette a Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'ARPA;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab 1 - Responsabilità

	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	Azienda Agricola Moretti Federica Mansutti Valentino	Moretti Federica
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Udine

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione e all'ARPA FVG – Direzione centrale e al Dipartimento provinciale di ARPA gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

Tab 2 - Procedure di carattere gestionale

AZIONE DI VERIFICA	METODO	FREQUENZA	REG.	UNITA' DI MISURA
1.1 Stabulazione				
Verifica dei decessi	Controllo visivo	Quotidiana		n. capi
Controllo salute dei capi	Controllo visivo	Quotidiana		
Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale e dell'umidità della lettiera	Quotidiana		
Condizioni strutturali dei locali	Controllo visivo	Annuale	registrazione	
Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua	Controllo visivo della tenuta delle reti di distribuzione	Quotidiana		

1.2 Sistema idrico				
Consumo idrico da pozzo	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	mc
Consumo idrico da acquedotto	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	mc
Controllo assenza perdite idriche	Controllo visivo tubature e distributori	Trimestrale	registrazione	mc (stima)
1.3 Materie Prime				
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Controllo ingresso capi	Ad ogni ingresso/accasamento	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Controllo uscita capi	Ad ogni uscita/fine ciclo	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo dei mangimi in ingresso	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso dei mangimi	registrazione	peso (kg)
Controllo dei farmaci acquistati	Controllo documentazione	Ad ogni consegna farmaci	registrazione	
Controllo altre materie prime usate	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Quantità
1.4 Sistema Energetico				
Consumo energia elettrica	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	kWh
Consumo GPL/gasolio/metano	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Litri
Controllo funzionamento lampade illuminazione ed eventuale sostituzione	Controllo visivo	Quotidiano		
1.5 Stoccaggio e Trasporto reflui				
Verifica della tenuta degli stoccaggi	Controllo visivo assenza percolamenti	Periodico/a seguito di eventi piovosi		
Copertura e tenuta dei mezzi di trasporto animali e/o deiezioni	Controllo visivo al momento dell'utilizzo	Ad ogni viaggio		
1.6 Mantenimento e pulizia				
Pulizia delle superfici esterne (silos, etc.)	Controllo visivo assenza tracce e materiale disperso	Quotidiano		
Pulizia superfici interne	Controllo assenza di tracce del precedente ciclo	Fine ciclo		

Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico		
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	registrazione	
Trattamenti moschicidi con Applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Secondo necessità	registrazione	
Controllo funzionalità finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale		
Pulizie cuffie e/o reti antipolvere	Manutenzione ordinaria	Trimestrale e secondo necessità		
Coperture in Eternit	Controllo visivo	Annuale	registrazione	
1.7 Rifiuti				
Smaltimento capi deceduti	Tramite ditta specializzata	Fine ciclo o secondo necessità		
Controllo efficienza frigorifera	Manutenzione ordinaria	annuale	registrazione	
Smaltimento rifiuti	MUD e formulari			

Odori

In relazione ad eventuali disturbi causati da cattivi odori, la Società semplice dovrà effettuare a proprio carico, su indicazione di ARPA FVG e tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG stessa, al fine di proporre misure mitigative.

Indicatori di prestazione

La Società semplice dovrà monitorare entro il 30 aprile di ogni anno gli indicatori di prestazione indicati in tabella n. 3 esplicitando le modalità adottate per il calcolo e motivando eventuali differenze con i valori individuati dalle BAT.

Tab. 3 – indicatori di prestazione


Indicatore	Unità di misura
Consumo di energia per riscaldamento	Wh per capo
Consumo di energia per ventilazione, preparazione e distribuzione alimenti, illuminazione	Wh per capo
Consumo di acqua	litri per capo
Consumo di mangime	kg per capo

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del gestore quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell' Allegato IV del d.m. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nella tabella 4.

Tab. 4 – attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componenti ambientali	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria, acqua, rifiuti, odori	- un controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco degli ultimi quattro anni di validità dell'autorizzazione; ⁽²⁾	3



⁽²⁾ Arpa comunicherà alla Ditta entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo, l'intenzione di procedere alla verifica, al fine di consentire alla Ditta di rispettare quando prescritto dal D.M. 24/04/2008.